

Prot. 0366 Class. 1101

Roma, 30 aprile 2026

Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della
Professione di Ostetrica

Loro e-mail - PEC

OGGETTO: Circolare 21.2026 – Aggiornamenti sulla questione previdenziale delle ostetriche libere professioniste – Sviluppi giurisprudenziali e iniziative della Federazione.

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), con la presente circolare, intende fornire un aggiornamento completo e trasparente in merito alla complessa situazione previdenziale che, ormai da anni, coinvolge le ostetriche esercenti la libera professione, con particolare riferimento al contenzioso sorto con l'INPS in materia di regime contributivo agevolato e di corretto inquadramento previdenziale.

La Federazione è pienamente consapevole delle gravi difficoltà e dell'incertezza che tale situazione ha generato, incidendo significativamente sulla serenità e sulla sostenibilità economica dell'attività libero professionale.

1. Riepilogo delle azioni istituzionali della Federazione

Come già comunicato con la Circolare n. 32/2024, la Federazione si è attivata sin da subito ai massimi livelli istituzionali per tutelare gli interessi della categoria. Le nostre azioni si sono concentrate su due fronti principali:

1. Regime contributivo agevolato (L. n. 190/2014): abbiamo contestato formalmente l'interpretazione restrittiva fornita dall'INPS, che esclude le ostetriche dal beneficio delle agevolazioni contributive previste dalla L. 190/2014 ed abbiamo richiesto alla Direzione Centrale dell'INPS un intervento diretto mediante adozione di una linea interpretativa univoca da diffondere a tutte le sedi territoriali dell'Istituto finalizzato a consentire lo sgravio totale delle sanzioni applicate in sede di recupero, data l'oggettiva incertezza normativa e il legittimo affidamento generato da precedenti comunicazioni dell'Istituto stesso.
2. Inquadramento previdenziale: Abbiamo, inoltre, formalmente richiesto all'INPS di valutare la possibilità opzionale per le ostetriche di iscriversi alla Gestione Separata, ritenuta più coerente con la natura intellettuale della nostra professione rispetto all'obbligatoria iscrizione alla Gestione Commercianti.

A seguito delle nostre interlocuzioni, l'INPS ci ha comunicato di aver rimesso la questione del corretto inquadramento previdenziale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ha, tuttavia, nostro malgrado confermato la propria posizione restrittiva in merito all'accesso al regime agevolato basata sull'interpretazione letterale della norma che come ormai noto, attribuisce l'agevolazione solo agli esercenti un'attività di impresa, e non ha fornito riscontro sulla cruciale questione delle sanzioni, come comunicato con circolare n. 35/2024.

Prot. 0366 Class. 1101

Roma, 30 aprile 2026

2. Aggiornamenti dal fronte giurisprudenziale: un quadro contrastante

Nel frattempo, condivisibilmente, molte iscritte colpite dalle sanzioni e dalle richieste di recupero contributivo hanno avviato contenzioso, ricorrendo in Tribunale in opposizione alle cartelle ricevute. Tale contenzioso ha prodotto un quadro giurisprudenziale non univoco, che riflette la complessità interpretativa della normativa.

Orientamento favorevole: Si è infatti sviluppato in alcuni Tribunali di primo grado (tra cui Tribunale di Firenze con le sentenze n. 1681/2025 e n. 162/2026, e Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 964/2025; Tribunale di Milano n. 473/2025 e n. 1614/2025) un orientamento condivisibile che ha accolto i ricorsi presentati dalle ostetriche. Tali decisioni si fondano su un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma condivisa fin da principio dalla Federazione come segnalato anche negli atti di interlocuzione inviati all'INPS, ritenendo discriminatoria, iniqua e comunque irragionevole l'esclusione dal beneficio contributivo per una categoria professionalmente obbligata a iscriversi alla Gestione Commercianti a seguito del venir meno della cassa previdenziale autonoma precedentemente in essere.

Secondo tale orientamento, che ricalca perfettamente il pensiero della Federazione, il "rinvio mobile" alla disciplina della Gestione Commercianti dovrebbe estendere alle ostetriche l'intera normativa applicabile, incluse le agevolazioni, con conseguente annullamento delle cartelle INPS che al contrario, escludendo l'operatività di tali agevolazioni, per le ostetriche avevano provveduto a richiedere il recupero contributivo maggiorato di interessi e sanzioni.

Orientamento Sfavorevole: Altre pronunce di merito (tra cui Tribunale di Monza n. 850/2025 e Tribunale di Bergamo n. 255/2026) e, soprattutto, due decisioni di secondo grado, una della Corte d'Appello di Brescia (sentenza n. 45/2026) e l'altra ancora più recente della Corte d'Appello Milano, (n. 284/2026 emessa in data 16/03/2026), hanno invece adottato un orientamento contrario, rigettando i ricorsi presentati dalle ostetriche. Questo orientamento, condividendo l'impostazione dell'INPS, si basa su un'interpretazione strettamente letterale della norma, la quale riserva il beneficio ai soli "esercenti attività d'impresa". Secondo questa tesi, la natura professionale dell'attività dell'ostetrica prevale sulla gestione previdenziale di appartenenza, e la distinzione operata dal legislatore tra professionisti e imprenditori è una scelta deliberata e non irragionevole in quanto basata sulla diversa tipologia e natura dell'attività svolta. L'esistenza di due pronunce di Corte d'Appello sfavorevoli e l'assenza, ad oggi, di una decisione della Corte di Cassazione, rendono l'esito del contenzioso ancora molto incerto, auspicando una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in senso favorevole alle ostetriche.

Conclusione

La Federazione continuerà a perseguire con la massima determinazione il dialogo istituzionale, sollecitando nuovamente il Ministero del Lavoro, già coinvolto nella vicenda, monitorando ogni sviluppo, riaffermando il proprio impegno a difesa dei diritti e della dignità professionale di ogni ostetrica.

A tal proposito, preme, alla scrivente sottolineare che la FNOPO è l'unico organo di rappresentanza legalmente riconosciuto della professione e, come tale, l'unico interlocutore istituzionale ufficiale per il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e la Direzione Generale dell'INPS.

Prot. 0366 Class. 1101

Roma, 30 aprile 2026

Le iniziative spontanee nate tra le colleghe e i colleghi, come la costituzione di comitati e la promozione di petizioni, seppur mosse dalle migliori intenzioni, rischiano di indebolire la posizione della categoria. Invitiamo pertanto le iscritte/i a concentrarsi sulla tutela individuale delle proprie posizioni previdenziali, astenendosi da iniziative di tutela collettiva estranee alla loro competenza.

Cordiali saluti

La Presidente FNOPO

Dott.ssa Silvia Vaccari

